



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**Decreto Rettorale n. 909 del 22 febbraio 2013**

**OGGETTO: integrazione al Decreto Rettorale n. 338/2013 del 1° febbraio 2013, di indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari.**

### IL RETTORE

Vista la legge n. 394 del 28 giugno 1977, relativa al potenziamento dell'attività sportiva universitaria;

Visto il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 avente ad oggetto il riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia";

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

Vista la Legge Regionale n. 16 del 18 marzo 1992 "Diritto allo studio universitario";

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto emanato con D.R. 1730 del 15 marzo 2012 pubblicato sulla G.U. n° 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;

Visto il D.R. n. 311/2013 del 30 gennaio 2013 con il quale è emanato il "Regolamento elezioni rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari";

Visto il Decreto Rettorale n. 338/2013 del 1° febbraio 2013, di indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari;

Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 6/2013/III/1 del 13 febbraio 2013 - Elezioni studentesche – mappatura corsi di studio ante riforma, corsi del vecchio ordinamento, con la quale sono state definite le afferenze ai Dipartimenti dei corsi del vecchio ordinamento, per i quali sono presenti ancora carriere attive, ai soli fini di gestione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi universitari ed extra-universitari;

Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 6/2013/IV/1 del 13 febbraio 2013 – afferenza dei Dipartimenti alle Scuole, con la quale è stata approvata la tabella definitiva contenente l'afferenza dei Dipartimenti alle Scuole, nonché l'elenco dei corsi di studio da esse coordinati;

Considerato che nell'articolo 18 comma 2 alle lett. b) e c) del Decreto Rettorale n. 338/2013 del 1° febbraio 2013, di indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari, per un mero errore materiale sono stati riportati tra l'elettorato

attivo dei collegi 2 e 3 per l'elezione dei rappresentanti degli studenti del Senato Accademico gli studenti dei corsi di studio monodipartimentali dei Dipartimenti di Lingue e letterature straniere e culture moderne e Psicologia che vanno invece inseriti unicamente nel Collegio 1;

Considerato che si sono concluse le procedure di acquisizione dei dati utili alla definizione del numero degli eligendi per gli organi di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 18 comma 1;

Valutato ogni opportuno elemento;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

L'Art. 18 – Numero degli eligendi di cui al Decreto Rettorale n. 338/2013 del 1° febbraio 2013, di indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari, viene integrato e risulta come di seguito si riporta:

1. Gli eletti saranno uguali a:

- a) 6 per il Senato Accademico dell'Università;
- b) 2 per il Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- c) 1 candidato maggiormente votato per il Nucleo di Valutazione; nominativo da comunicarsi al Consiglio degli studenti;
- d) 2 per il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte;
- e) 4 per il Comitato Universitario per lo Sport;
- f) per i Consigli di Dipartimento, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, comunque in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo – come riportato nell'allegato 1;
- g) per i Consigli di Corso di studio/integrati di Laurea triennale, Specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal rispettivo Regolamento, comunque in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo – come riportato nell'allegato 2;
- h) per i Consigli delle Scuole, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal rispettivo Regolamento, e comunque in misura non inferiore al 20% della composizione totale dell'organo – come riportato nell'allegato 3;

2. Gli eletti al Senato Accademico saranno ugualmente suddivisi tra i sotto indicati raggruppamenti:

- a) Collegio 1, elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
  - dagli studenti dei corsi di studio afferenti alla Scuola di scienze umanistiche;
  - dagli ulteriori studenti dei corsi di studio monodipartimentali dei Dipartimenti di Lingue e letterature straniere e culture moderne, Psicologia, Filosofia e scienze dell'educazione, Studi storici, Studi umanistici;
  - dai dottorandi afferenti agli stessi Dipartimenti.
- b) Collegio 2, elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
  - dagli studenti dei corsi di studio afferenti alla Scuola di Management e economia ed alla Scuola di scienze giuridiche, politiche ed economico-sociali;
  - dagli ulteriori studenti dei corsi di studio monodipartimentali dei Dipartimenti di Scienze, Progetto e politiche del territorio, Management, Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, Culture, Politica e società, Economia Cognetti de Martiis, Giurisprudenza;
  - dai dottorandi afferenti agli stessi Dipartimenti.

c) Collegio 3, elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:


- dagli studenti dei corsi di studio afferenti alla Scuola di scienze della natura, alla Scuola di medicina ed alla Scuola di agraria e medicina veterinaria;
- dagli ulteriori studenti dei corsi di studio monodipartimentali dei Dipartimenti di Scienza e tecnologia del farmaco, Chimica, Fisica, Informatica, Matematica Giuseppe Peano, Scienze della terra, Scienze della vita e biologia dei sistemi, Biotecnologie molecolari e scienze per la salute, Neuroscienze, Oncologia, Scienze chirurgiche, Scienze cliniche e biologiche, Scienze della sanità pubblica e pediatriche, Scienze mediche, Scienze agrarie forestali e alimentari, Scienze veterinarie;
- dai dottorandi afferenti agli stessi Dipartimenti.

## Art. 2

Sono parte integrante del presente decreto le tabelle:

- Allegato 1) numero eligendi per i Consigli di Dipartimento
- Allegato 2) numero eligendi per i Consigli di Corsi di Studio
- Allegato 3) numero eligendi per i Consigli delle Scuole

che riportano i numeri degli eligendi nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli dei Corsi di Studio, nei Consigli delle Scuole.

IL RETTORE  
Prof. Ezio Pelizzetti  


Visto: il Direttore della  
Direzione Programmazione, Qualità, Valutazione  
Maria Schiavone

